

Assicurazione tutti i rischi del montaggio (Erection All Risks)

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: E.A.R. Tutti i Rischi del Montaggio

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto di assicurazione dedicato alle imprese che garantisce contro tutti i rischi (in particolare guasti e rotture) ai quali è esposta l'attività di montaggio, smontaggio ed assemblaggio di macchinari ed impianti industriali.



Che cosa è assicurato?

Sezione I - Danni alle cose

✓ Sono indennizzati i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione dei lavori durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse. L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. La somma assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza.

È possibile ampliare la copertura acquistando le seguenti "Condizioni particolari".

- ✓ **Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione:** sono indennizzati i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione.
- ✓ **Impianti e opere preesistenti:** sono indennizzati i danni materiali agli impianti ed opere preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di costruzione delle opere, anche di proprietà di terzi, verificatisi in dipendenza della costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.
- ✓ **Costi di demolizione e di sgombero:** sono indennizzati i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- ✓ **Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità:** sono indennizzati i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I e fino all'importo massimo stabilito, nella Scheda di polizza.
- ✓ **Manutenzione:** nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di montaggio.
- ✓ **Manutenzione estesa:** Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a causa risalente al periodo delle operazioni di montaggio, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le limitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di montaggio.
- ✓ **Macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere:** l'assicurazione del macchinario, dei baraccamenti e delle attrezzature di cantiere è regolata sulla base di quanto disposto dal relativo allegato di polizza.

Sezione II – Responsabilità civile terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia stabilita in polizza - per danneggiamenti a cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dei



Che cosa non è assicurato?

Delimitazione temporale dei rischi

✗ HDI non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che derivino da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Sezione II – Responsabilità civile terzi

Non sono considerati terzi:

- ✗ il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- ✗ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Sezione I - Danni alle cose e Sezione II – Responsabilità civile terzi

La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- ! atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- ! esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

L'assicurazione non comprende inoltre i danni

- ! verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali delle operazioni di montaggio.

Sezione I - Danni alle cose

La Società non è obbligata ad indennizzare:

- ! i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto o da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- ! i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- ! le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- ! le perdite o i danni a schedari, disegni, materiali contabili, fatture, documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
- ! gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- ! i difetti di rendimento degli enti assicurati;
- ! i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- ! le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- ! i danni causati da dolo e colpa grave dell'Assicurato.

lavori di montaggio e che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione degli stessi, indicato nella scheda e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione, nei limiti sempre dei massimali convenuti.

E' possibile ampliare la copertura acquistando le seguenti "Condizioni particolari".

- ✓ **Pluralità di Assicurati - Responsabilità civile incrociata:** qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza.
- ✓ **Rimozione, franamento o cedimento di terreno:** sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla Sezione II, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.

La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:

- ! i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
- ! gli impianti e le opere preesistenti;
- ! i costi di demolizione e di sgombero;
- ! i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
- ! i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- ! il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere.

Per ulteriori informazioni vedere il DIP Aggiuntivo



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida per i danni che avvengano in fabbricati posti nel Territorio nazionale (cioè il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino).



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio nonché i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in unica soluzione in via anticipata per l'intera durata contrattuale.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento; in ogni caso decorrerà non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza e comunque alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto per l'esecuzione delle opere. In ogni caso cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione di lavori;
- c) presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico.



Come posso disdire la polizza?

In caso di sinistro: sia il Contraente, se riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art.1469 bis del codice civile, che HDI hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia.

Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte di HDI ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso a seguito di sinistro HDI provvede al rimborso del premio, al netto delle imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso per il periodo di rischio non corso.